



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.9.2025
COM(2025) 508 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**RELATIVA ALL'ATTUAZIONE E AL BUON FUNZIONAMENTO DELLA
DIRETTIVA 2012/18/UE SUL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI
RILEVANTI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE
PER IL PERIODO 2019-2022**

INDICE

INTRODUZIONE	2
1. SINTESI DELLE RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI.....	3
1.1. Dati statistici sugli stabilimenti	3
1.1.1. Numero di stabilimenti	3
1.1.2. Piani di emergenza esterni	6
1.1.3. Informazioni al pubblico	8
1.1.4. Ispezioni	10
1.1.5. Divieto di esercitare l'attività, sanzioni e altri strumenti coercitivi	13
1.2. Dati statistici sugli incidenti rilevanti	13
2. PROSSIME TAPPE PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI	17
3. CONCLUSIONI	20

INTRODUZIONE

Gli incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose rappresentano una grave minaccia per le persone e per l'ambiente e spesso causano notevoli perdite economiche e minano la crescita sostenibile.

In questo contesto la direttiva 2012/18/UE¹ sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ("direttiva Seveso III") stabilisce l'insieme di norme per le misure di gestione dei rischi al fine di prevenire incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e garantire un'adeguata preparazione, prevenzione e risposta, nell'eventualità che tali incidenti nondimeno si verificano.

La direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 1° giugno 2015 e disciplina gli stabilimenti nei quali potrebbero essere presenti sostanze pericolose (ad esempio durante la lavorazione o il deposito) in quantità superiori a determinate soglie. In funzione del numero di sostanze pericolose presenti, o che potrebbero essere presenti, gli stabilimenti sono classificati in stabilimenti di soglia inferiore e stabilimenti di soglia superiore, questi ultimi soggetti a requisiti più rigorosi.

La direttiva Seveso III svolge pertanto un ruolo fondamentale nel dirigere l'UE, con il suo territorio a forte industrializzazione, verso l'azzeramento dell'inquinamento dovuto a incidenti industriali, un impegno definito nel [Green Deal europeo](#) e nel [piano d'azione per l'inquinamento zero](#). Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva Seveso III, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione quadriennale sull'attuazione. La presente relazione contiene una sintesi delle informazioni trasmesse dagli Stati membri per il periodo 2019-2022, in applicazione dell'articolo 29², al fine di informare il Parlamento europeo e il Consiglio sullo stato attuale dell'attuazione della direttiva Seveso III.

Una prima relazione era stata pubblicata nel 2021 e riguardava il periodo 2015-2018³.

La relazione consta di due parti:

- la parte I sintetizza le informazioni trasmesse dagli Stati membri riguardo all'attuazione della direttiva Seveso III. La sezione 1.1 riassume le informazioni contenute nelle relazioni presentate dagli Stati membri in conformità con la decisione di esecuzione 2014/896/UE della Commissione⁴, che riguardano in particolare aspetti problematici individuati in precedenza, integrate dai dati sugli stabilimenti Seveso estratti dalla banca dati del sistema di reperimento delle informazioni sugli stabilimenti

⁽¹⁾ Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

⁽²⁾ I dati relativi al Regno Unito sono stati considerati per il numero di stabilimenti Seveso comunicati nel 2019, quando il Regno Unito era ancora uno Stato membro.

⁽³⁾ Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio concernente l'attuazione e il funzionamento efficiente, nel periodo 2015-2018, della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, (COM(2021) 599 del 29 settembre 2021).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/896/UE della Commissione, del 10 dicembre 2014, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [notificata con il numero C(2014) 9335] (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 55).

Seveso (eSPIRS)⁵. Scopo della sintesi è valutare il livello di attuazione della direttiva e individuare le eventuali carenze alle quali occorre porre rimedio. La sezione 1.2 integra la precedente con alcuni dati sugli incidenti ricavati da un'analisi della banca dati sugli incidenti rilevanti (eMARS)⁶, gestita dall'ufficio per i rischi di incidenti rilevanti (Major Accident Hazards Bureau, MAHB) del Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC);

- la parte II delinea le azioni che la Commissione intende intraprendere, in collaborazione con gli Stati membri, per migliorare ulteriormente la prevenzione degli incidenti industriali e la preparazione, anche affrontando le carenze nell'attuazione.

Come nelle valutazioni precedenti, le conclusioni della presente relazione si basano principalmente sulle informazioni contenute nelle relazioni trasmesse dagli Stati membri, sulla loro analisi dettagliata⁷ e su altri dati pertinenti estratti dalle banche dati eSPIRS ed eMARS.

Le relazioni dei 27 Stati membri relative al periodo di riferimento 2019-2022 e ai periodi di riferimento precedenti sono pubblicate e consultabili⁸.

1. SINTESI DELLE RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

Tutti e 27 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione la relazione quadriennale per il periodo 2019-2022.

1.1. Dati statistici sugli stabilimenti

1.1.1. Numero di stabilimenti

Nel 2022 rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III 11 059 stabilimenti in totale nell'UE-27 (cfr. *figura 1*). Questa cifra rappresenta un aumento di 168 stabilimenti rispetto ai 10 836 segnalati nel 2018 per il periodo di riferimento precedente negli stessi 27 Stati membri⁹. Durante il periodo di riferimento gli Stati membri con la percentuale di stabilimenti Seveso più alta sono stati la Germania (34 %), la Francia (11 %), l'Italia (9 %), la Spagna (8 %) e la Polonia (4 %).

⁽⁵⁾ [EUROPA - quadro operativo eSPIRS - Commissione europea](#).

⁽⁶⁾ Sistema per la comunicazione degli incidenti rilevanti (<https://emars.jrc.ec.europa.eu>).


⁽⁷⁾ [Analysis and summary of Member States' reports on implementation of Directive 2012/18/EU on the control of major accident hazards involving dangerous substances according to the format established by Commission Implementing Decision 2014/896/EU](#).

⁽⁸⁾ <https://circabc.europa.eu/w/browse/4cc9ca17-0920-4d8a-8796-6ffa170612b7>.

⁽⁹⁾ Tuttavia, con il recesso del Regno Unito dall'UE, il numero totale di stabilimenti Seveso segnalati nel 2022 è risultato inferiore (di 717 unità) al totale segnalato nel 2018, che comprendeva i dati del Regno Unito, all'epoca il quarto paese per numero di stabilimenti Seveso nell'UE.

La percentuale di stabilimenti di soglia superiore (Upper Tier Establishment, UTE)¹⁰ e di soglia inferiore (Lower Tier Establishment, LTE)¹¹ è rimasta costante nel corso del periodo di riferimento e rispetto al periodo di riferimento precedente, attestandosi in media rispettivamente al 43 % e al 57 %.

Figura 1 – Numero di stabilimenti Seveso nel 2022¹²



Come illustrato nella *figura 2*, fino al 2018 si osserva un lento ma costante aumento del numero degli stabilimenti disciplinati dalla direttiva. Questo andamento deve essere contestualizzato alla luce dei tre allargamenti dell'UE avvenuti in quel periodo (2004, 2007 e 2013) e di una modifica, apportata nel 2012, dell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III sulla scorta della revisione della direttiva 96/82/CE, del 9 dicembre 1982, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose¹³ (direttiva Seveso II). I dati sugli stabilimenti di soglia inferiore sono stati comunicati solo a partire dal periodo di riferimento 2009-2011.

⁽¹⁰⁾ Cfr. l'articolo 3, punto 2), della direttiva Seveso III che definisce lo "stabilimento di soglia inferiore" come "stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato I, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I".


⁽¹¹⁾ Cfr. l'articolo 3, punto 3), della direttiva Seveso III che definisce lo "stabilimento di soglia superiore" come "stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I".

⁽¹²⁾ Fonte: eSPIRS.

⁽¹³⁾ Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13).

Dopo il 2018, con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, il numero totale di stabilimenti Seveso è diminuito rispetto al periodo precedente, dato che nel 2018 il Regno Unito era il quarto paese per numero di stabilimenti Seveso nell'UE (8 %). Va comunque osservato, come menzionato in precedenza, che il numero di stabilimenti Seveso negli stessi 27 Stati membri dell'UE è leggermente aumentato tra il 2018 e il 2022.

Figura 2 – Evoluzione del numero di stabilimenti Seveso 1996-2022¹⁴



Le categorie di attività più comuni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III durante il periodo di riferimento sono¹⁵:

- 1) produzione, fornitura e distribuzione di energia (15 %);
- 2) stoccaggio di combustibili (11 %);
- 3) commercio all'ingrosso e al dettaglio (9 %).

⁽¹⁴⁾ Fonte: eSPIRS. I dati relativi al 1996 e al 1999 non sono pienamente comparabili a causa della diversa definizione di stabilimenti e impianti. Diversi impianti situati nello stesso stabilimento potrebbero essere stati segnalati individualmente, il che spiega l'apparente calo nel 2002. Inoltre con la direttiva Seveso III è cambiata la classificazione delle sostanze pericolose.

⁽¹⁵⁾ Fonte: eSPIRS.

1.1.2. Piani di emergenza esterni

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Seveso III impone ai gestori di trasmettere alle autorità competenti informazioni che consentano loro di elaborare i piani di emergenza esterni (PEE) per gli stabilimenti di soglia superiore. I piani sono importanti per poter intervenire rapidamente e in modo coordinato in caso di incidenti rilevanti e svolgono un ruolo essenziale nel ridurre al minimo gli effetti. Devono essere riesaminati e sperimentati a intervalli di tempo non superiori a tre anni (articolo 12, paragrafo 6, della direttiva).

Le autorità competenti possono decidere, in base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza e motivando la propria decisione, che l'obbligo di elaborare un piano non si applica (articolo 12, paragrafo 8, della direttiva).


1.1.2.1. Preparazione dei piani di emergenza esterni

Come indicato nella *figura 3*, alla fine del periodo di riferimento erano stati redatti piani di emergenza esterni per la maggioranza degli stabilimenti di soglia superiore per i quali era d'obbligo. In media, il 96 % degli stabilimenti di soglia superiore era dotato di un piano durante il periodo di riferimento oppure era autorizzato a non averne uno.

Il motivo più comunemente addotto dalle autorità competenti per autorizzare l'assenza del piano di emergenza esterno è che, in base alla loro valutazione, gli incidenti rilevanti avrebbero conseguenze esclusivamente entro i confini del sito e/o non comporterebbero alcun rischio potenziale per la salute umana e l'ambiente. Tra le altre giustificazioni fornite figurano la presenza non continuativa di sostanze pericolose nello stabilimento, l'assenza di elementi vulnerabili negli elementi circostanti gli stabilimenti e gli effetti limitati di un potenziale incidente.

Il rimanente 4 % degli stabilimenti di soglia superiore non disponeva di un piano, il che indica una mancata conformità alla direttiva Seveso III o errori nella trasmissione delle informazioni. La situazione varia da uno Stato membro all'altro (cfr. *figura 3*).

Figura 3 – Percentuale di stabilimenti di soglia superiore per i quali è stato redatto o non era necessario un piano di emergenza esterno durante il periodo di riferimento¹⁶




1.1.2.2. Sperimentazione e riesame dei piani di emergenza esterni

Per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva Seveso III sul riesame e la sperimentazione dei piani di emergenza esterni, rispetto al periodo di riferimento precedente nel 2019-2022 è diminuito il numero di piani riesaminati, sperimentati e, se necessario, aggiornati a intervalli appropriati, non superiori a tre anni.

Nel 2022 il 21 % dei piani esistenti non era stato sperimentato nei tre anni precedenti: il motivo più ricorrente sono le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19; tra gli altri motivi figurano la mancanza di risorse umane, risorse finanziarie insufficienti e l'incapacità di fornire i contributi necessari per i piani di emergenza esterni. Le informazioni comunicate sono illustrate nella *figura 4*.

⁽¹⁶⁾ Fonte: relazioni sull'attuazione degli Stati membri ed eSPIRS.

Figura 4 – Percentuale di stabilimenti di soglia superiore per i quali i piani di emergenza esterni sono stati sperimentati nel periodo 2019-2022¹⁷



1.1.3. Informazioni al pubblico

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, gli Stati membri devono provvedere affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico, e siano tenute aggiornate ove necessario.


Ai sensi dell'allegato V, tutti gli stabilimenti sono tenuti a fornire informazioni su nome e ubicazione del sito, sull'attività che vi si svolge, sulle sostanze pericolose presenti e sulla data dell'ultima ispezione. Gli stabilimenti di soglia superiore devono mettere a disposizione informazioni supplementari, tra cui una sintesi per il pubblico della natura dei pericoli di incidenti, informazioni sulle misure di sicurezza e sugli aspetti pertinenti del piano di emergenza esterno e, se del caso, informazioni indicanti se lo stabilimento è situato in prossimità del territorio di un altro Stato membro che potrebbe subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante.

Gli Stati membri erano invitati a comunicare la percentuale di stabilimenti per i quali le informazioni di cui all'allegato V della direttiva non erano disponibili. Nel complesso, questa disposizione è attuata correttamente e le informazioni sono costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico, per il 96 % di tutti gli stabilimenti nell'UE. La maggior parte degli Stati membri rispetta appieno le disposizioni della direttiva Seveso III relative alla disponibilità costante delle informazioni a norma dell'allegato V e solo un numero limitato ha comunicato che per alcuni stabilimenti di soglia superiore le informazioni richieste a norma dell'allegato V non erano costantemente a disposizione. Per la maggior parte di essi le informazioni sono state messe a disposizione del pubblico su richiesta. Sono stati inoltre individuati alcuni errori nella trasmissione delle informazioni.

⁽¹⁷⁾ Fonte: relazioni sull'attuazione degli Stati membri ed eSPIRS.

Queste informazioni sono riportate nella *figura 5*.

Figura 5 – Percentuale di stabilimenti per i quali le informazioni di cui all'allegato V sono messe costantemente a disposizione del pubblico¹⁸




A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), solo per gli stabilimenti di soglia superiore gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante ricevano periodicamente, senza doverle richiedere, informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in tale eventualità.

Nel 2022 le informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante sono state messe attivamente a disposizione del pubblico interessato per il 96 % di tutti gli stabilimenti di soglia superiore nell'UE-27. Si tratta di un miglioramento rispetto al periodo di riferimento precedente, durante il quale queste informazioni sono state rese disponibili per il 91 % di tutti gli stabilimenti di soglia superiore nell'UE-27. La maggior parte degli Stati membri ha pertanto pienamente rispettato le disposizioni della direttiva Seveso III e solo alcuni di essi hanno comunicato che le informazioni non erano state messe a disposizione. Queste informazioni sono riportate nella *figura 6*.

I mezzi utilizzati più comunemente per mettere costantemente a disposizione durante il periodo di riferimento le informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere sono stati internet (22 Stati membri), opuscoli (5 Stati membri), giornali e volantini.

(¹⁸) Fonte: relazioni sull'attuazione degli Stati membri.

Figura 6 – Percentuale di stabilimenti di soglia superiore per i quali le informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere sono state messe attivamente a disposizione del pubblico¹⁹



1.1.4. Ispezioni

L'articolo 20 della direttiva Seveso III impone agli Stati membri di introdurre un sistema di ispezioni e un programma di ispezioni per tutti gli stabilimenti. Gli stabilimenti di soglia superiore devono essere ispezionati ogni 12 mesi e quelli di soglia inferiore ogni 36 mesi, a meno che non sia istituito un programma di ispezioni basato su una valutazione sistematica.

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, la valutazione sistematica dei pericoli degli stabilimenti interessati deve essere basata almeno sugli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati, nonché su una comprovata osservanza delle disposizioni della direttiva Seveso III. Questi criteri garantiscono almeno lo stesso livello di efficacia delle ispezioni svolte con frequenza annuale o triennale. La suddetta disposizione si applica sia agli stabilimenti di soglia superiore sia a quelli di soglia inferiore.

Se opportuno, si tiene conto anche dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altra normativa dell'Unione.


Sulla base dei dati comunicati dalle autorità competenti per il periodo di riferimento, in media il 65 % degli stabilimenti di soglia superiore dell'UE-27 è stato ispezionato almeno una volta all'anno (cfr. figura 7). Per i restanti stabilimenti il programma di ispezione,

⁽¹⁹⁾ Fonte: relazioni sull'attuazione degli Stati membri ed eSPIRS.

compresa la frequenza delle visite in loco, era basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti cui è esposto lo stabilimento²⁰.

Per gli stabilimenti di soglia inferiore, le ispezioni sono state effettuate in media almeno una volta ogni tre anni nell'86 % di questo tipo di stabilimenti nell'UE-27 (cfr. figura 8)²¹.

Figura 7 – Percentuale di stabilimenti di soglia superiore ispezionati per Stato membro²²




⁽²⁰⁾ Alcuni Stati membri hanno comunicato dati sovrapposti per questi tipi di ispezioni, dato che alcuni stabilimenti sono ispezionati sia sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti sia almeno una volta all'anno.

⁽²¹⁾ Per gli stabilimenti di soglia superiore, alcuni Stati membri hanno comunicato dati sovrapposti, perché alcuni stabilimenti sono ispezionati sulla base di una valutazione sistematica pur rimanendo soggetti a ispezione a cadenza triennale.

⁽²²⁾ Fonte: relazioni sull'attuazione degli Stati membri ed eSPIRS.

Figura 8 – Percentuale di stabilimenti di soglia inferiore ispezionati per Stato membro²³



Nel complesso, la percentuale di stabilimenti di soglia superiore ispezionati almeno una volta all'anno è diminuita nel periodo 2019-2022 rispetto al periodo di riferimento precedente, con il 65 % degli stabilimenti di soglia superiore ispezionato ogni anno rispetto al 69 % nel periodo di riferimento precedente. Tendenza contraria per gli stabilimenti di soglia inferiore soggetti a ispezione almeno ogni tre anni, la cui percentuale è aumentata dal 65 % all'86 % dall'ultimo periodo di riferimento. Diversi Stati membri hanno riferito che le ispezioni sono state meno frequenti sul proprio territorio durante il periodo 2019-2022 a causa della pandemia di COVID-19.

La maggior parte degli Stati membri ha indicato che la legislazione nazionale o le linee guida amministrative prevedono ispezioni coordinate o congiunte con le ispezioni effettuate a norma di altra legislazione dell'UE, in particolare la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali²⁴ o la direttiva (UE) 2015/2193 sugli impianti di combustione medi²⁵.

⁽²³⁾ Fonte: relazioni sull'attuazione degli Stati membri ed eSPIRS.

⁽²⁴⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti, come modificate dalla direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024.


⁽²⁵⁾ Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).

1.1.5. Divieto di esercitare l'attività, sanzioni e altri strumenti coercitivi

A norma dell'articolo 19 della direttiva Seveso III gli Stati membri devono vietare l'attività di qualsiasi stabilimento qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, ad esempio alla luce di gravi inadempienze nel porre in essere le necessarie azioni individuate nel rapporto d'ispezione.

In totale, nel corso del periodo di riferimento, nove Stati membri hanno segnalato di avere vietato l'attività in uno stabilimento per via di misure nettamente insufficienti adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti. Gli stabilimenti interessati sono stati 67, pari allo 0,6 % di tutti gli stabilimenti Seveso dell'UE-27 (cfr. figura 9).

Figura 9 – Numero totale di stabilimenti la cui attività è stata vietata nel corso del periodo di riferimento²⁶



1.2. Dati statistici sugli incidenti rilevanti

Il numero di incidenti rilevanti è uno degli indicatori per misurare globalmente l'efficacia della direttiva Seveso III nel ridurre al minimo tali incidenti e i loro effetti dannosi. A norma dell'articolo 18, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri quantitativi dell'allegato VI:

- criterio 1 - qualsiasi incidente rilevante che soddisfi le condizioni seguenti: coinvolge sostanze pericolose, provoca conseguenze per le persone e i beni, causa conseguenze immediate per l'ambiente, provoca danni materiali e causa danni transfrontalieri;
- criterio 2 - un incidente o un "quasi incidente" che, a parere degli Stati membri, presenta un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze ma che non risponde ai criteri quantitativi di cui al criterio 1.

(²⁶) Fonte: relazioni sull'attuazione degli Stati membri.

La notifica di tali eventi avviene attraverso una banca dati dedicata (eMARS)²⁷ messa a disposizione degli Stati membri per agevolare lo scambio di insegnamenti tratti da incidenti connessi con sostanze pericolose al fine di migliorare la prevenzione degli incidenti chimici e l'attenuazione delle potenziali conseguenze.

Nel periodo di riferimento 2019-2022 sono stati pubblicati in totale 87 incidenti nella banca dati eMARS²⁸, di cui 62 sono stati segnalati come incidenti rilevanti (conformi al primo criterio dell'allegato VI), 24 come quasi incidenti e uno come "altro evento", come illustrato nelle *figure 10 e 11*. Durante l'intero periodo, la maggior parte degli incidenti pubblicati finora si è verificata in stabilimenti di soglia superiore (le tempistiche per completare e pubblicare le relazioni possono variare a seconda del momento in cui si concludono le indagini e i processi giuridici).

Figura 10 – Numero di incidenti per anno e per soglia nel periodo 2019-2022²⁹





Figura 11 – Numero di incidenti per anno e per tipologia nel periodo 2019-2022³⁰



(²⁷) [EUROPA - quadro operativo eMARS - Commissione europea](#).


(²⁸) Fonte: eMARS. Non sono segnalati gli incidenti ancora in corso di trattamento o in fase di indagine e gli incidenti in stato di elaborazione.

(²⁹) Fonte: eMARS.

(³⁰) Fonte: eMARS.

Gli Stati membri che notificano un incidente pubblicano anche dati sul numero di decessi e infortuni registrati nel contesto di incidenti rilevanti e sul numero di incidenti che hanno comportato decessi e infortuni (cfr. *figura 12*). In totale, durante il periodo di riferimento 2019-2022, 21 incidenti segnalati hanno provocato decessi (39 decessi in loco e un decesso all'esterno del sito) e 22 incidenti hanno causato infortuni (127 infortuni in loco e 28 all'esterno del sito). Inoltre 35 incidenti hanno soddisfatto il criterio della soglia di almeno due milioni di EUR di danni materiali nello stabilimento, ai sensi dell'allegato VI, punto 4, lettera a), della direttiva Seveso III.

Figura 12 – Numero di decessi e infortuni in incidenti rilevanti ai sensi della direttiva Seveso negli Stati membri dell'UE nel periodo 2019-2022³¹




Nel corso del periodo 2019-2022 i criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione più comunemente segnalati tra i sei previsti dall'allegato VI sono i seguenti (cfr. *figura 13*):

- quantità di sostanze coinvolte;
- interesse per gli insegnamenti tratti;
- danni materiali.


⁽³¹⁾ Fonte: eMARS.

Figura 13 – Criteri per la notifica di incidenti rilevanti in eMARS nel periodo 2019-2022³²



Per quanto riguarda l'attività industriale interessata, dai dati raccolti emerge che gli impianti chimici (33 incidenti) e i settori petrolchimico e delle raffinerie (29 incidenti) sono stati i più esposti agli incidenti rilevanti nel periodo di riferimento (cfr. figura 14).

Figura 14 – Numero di incidenti e incidenti per tipo di attività nel periodo 2019-2022³³




Questi dati dimostrano che la direttiva Seveso III contribuisce in misura significativa a ridurre il numero di incidenti rilevanti.

⁽³²⁾ La somma dei criteri per la notifica è maggiore del numero totale di incidenti segnalati in quanto un incidente può rispondere a più criteri.

⁽³³⁾ Fonte: eMARS.

Figura 15 – Numero di incidenti in rapporto al numero di impianti Seveso nel periodo 2015-2022



2 PROSSIME TAPPE PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI

I dati comunicati dagli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva Seveso III forniscono informazioni utili per individuare le azioni da intraprendere al fine di migliorare ulteriormente la prevenzione degli incidenti industriali. A tale scopo sono stati individuati quattro principali ambiti di intervento:

1. migliorare l'attuazione e l'osservanza della direttiva;
2. semplificare e razionalizzare la comunicazione dei dati per i prossimi periodi di riferimento;
3. rafforzare gli scambi tra gli Stati membri e la Commissione per quanto concerne gli insegnamenti appresi e le buone prassi;
4. affrontare le nuove sfide per la sicurezza industriale legate ai cambiamenti climatici e alla transizione energetica.

Migliorare l'attuazione e l'osservanza della direttiva Seveso III

La direttiva Seveso III doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 31 maggio 2015. Tutti gli Stati membri hanno notificato le loro misure di recepimento.

Da allora la Commissione monitora attentamente il corretto recepimento della direttiva e attualmente sono in corso sei procedimenti nei confronti di Stati membri che non l'hanno recepita correttamente.

Le informazioni presentate nella sezione 1 evidenziano alcuni problemi persistenti in alcuni Stati membri per quanto riguarda l'attuazione e la sperimentazione dei piani di emergenza esterni e le informazioni al pubblico. La Commissione esaminerà i motivi alla base della mancata conformità in tali Stati membri per valutare se siano il risultato di problemi strutturali, nel qual caso la Commissione considererà se avviare procedimenti di infrazione, ove opportuno³⁴. Queste carenze potrebbero far aumentare il rischio di incidenti, pregiudicando così gli obiettivi della direttiva.

Per sostenere ulteriormente gli Stati membri nell'attuazione della direttiva, la Commissione continuerà ad affrontare le questioni chiave, anche attraverso il dialogo in seno all'apposito comitato Seveso, al gruppo di esperti e ai gruppi di lavoro tecnici, nonché mediante documenti di orientamento e relazioni tecniche.

Semplificare e razionalizzare la trasmissione delle informazioni

La decisione di esecuzione (UE) 2022/1979 della Commissione³⁵ è stata adottata nel 2022 per migliorare il processo di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, al fine di fornire informazioni alla Commissione sull'ubicazione degli impianti industriali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III e sul verificarsi di incidenti rilevanti. L'ammodernamento, a cura dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle due banche dati Seveso eSPIRS ed eMARS e la loro integrazione nel portale europeo delle emissioni industriali³⁶ hanno anche portato alla creazione di uno sportello unico centralizzato che fornisce alle autorità competenti, alle industrie, alle organizzazioni non governative e al pubblico una grande quantità di informazioni su vari aspetti relativi a questi impianti industriali. Ciò contribuisce all'attività in corso per creare un quadro integrato di monitoraggio sull'inquinamento zero, come stabilito nel *Percorso verso un pianeta sano per tutti (iniziativa faro 9)*.

Il 23 gennaio 2025 è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2025/113 della Commissione, che stabilisce un nuovo formato per la comunicazione da parte degli Stati

⁽³⁴⁾ In linea con le priorità di attuazione stabilite nella comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"; C(2016) 8600 final.

⁽³⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/1979 della Commissione, del 31 agosto 2022, che definisce il modulo e le banche dati per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione (GU L 272 del 20.10.2022, pag. 14).

⁽³⁶⁾ <https://industry.eea.europa.eu/>

membri delle informazioni sull'attuazione della direttiva Seveso III³⁷ a norma dell'articolo 21 della medesima.

La nuova decisione mira a migliorare la pertinenza e la qualità dei dati forniti dagli Stati membri, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi, in linea con gli impegni assunti dalla Commissione nell'ambito dei suoi nuovi orientamenti politici per il periodo 2024-2029. A questo riguardo, gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri previsti dall'atto di esecuzione sono stati notevolmente semplificati e razionalizzati rispetto al formato precedente per la trasmissione delle informazioni stabilito dalla decisione di esecuzione 2014/896/UE della Commissione, garantendo nel contempo una raccolta significativa di informazioni per i prossimi esercizi di trasmissione delle informazioni, a partire dal periodo 2023-2026 (comunicazione nel 2027), con particolare attenzione ai dati numerici e standardizzati.

Rafforzare gli scambi tra gli Stati membri e la Commissione

Gli insegnamenti tratti dagli incidenti industriali rilevanti e dalle ispezioni sono uno dei pilastri della direttiva Seveso III. È fondamentale mantenere una cultura della sicurezza industriale in tutta l'Unione europea e migliorare la prevenzione e l'attenuazione degli incidenti.

Negli ultimi trent'anni la Commissione ha prestato sostegno tecnico e scientifico agli Stati membri, in particolare analizzando gli incidenti industriali e traendone insegnamenti.

Nel corso del periodo di riferimento della presente relazione, la Commissione ha continuato a collaborare strettamente con gli Stati membri per migliorare, ove necessario, lo sviluppo delle loro capacità. Lo ha fatto, in particolare, nel gruppo di lavoro tecnico sulle ispezioni e con un programma di visite congiunte reciproche che consentono di individuare e valutare misure di prestazione, ad esempio elaborando una definizione comune degli indicatori per le ispezioni, preparando orientamenti o organizzando seminari dedicati a specifiche esigenze strategiche (come in materia di fuochi d'artificio, esplosivi e nitrati di ammonio, facendo seguito ad alcuni incidenti rilevanti connessi con queste sostanze pericolose). La Commissione ha inoltre offerto sostegno per analizzare gli incidenti industriali e i relativi rischi e conseguenze.

Affrontare le nuove sfide per la sicurezza industriale legate ai cambiamenti climatici, ai rischi per la sicurezza e alla transizione energetica

Perseguire gli obiettivi della direttiva Seveso III significa ora far fronte alle sfide emergenti associate all'aumento previsto dell'intensità e della frequenza degli eventi naturali dovuto ai cambiamenti climatici e considerare lo sviluppo delle nuove tecnologie che accompagnano la transizione energetica. L'Unione europea è anche confrontata ai rischi per la sicurezza legati all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e ad attività ibride ostili.

Le calamità naturali, quali terremoti, alluvioni, tempeste, temperature estreme, ecc., possono provocare incidenti rilevanti che comportano incendi, esplosioni e rilascio di

⁽³⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2025/113 della Commissione, del 23 gennaio 2025, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di esecuzione 2014/896/UE della Commissione (GU L, 2025/113, 24.1.2025).

sostanze tossiche negli stabilimenti in cui sono lavorate, depositate o trasportate sostanze pericolose. Questi "effetti collaterali" tecnologici dell'impatto delle calamità naturali sono chiamati incidenti "Natech" e, negli ultimi anni, hanno rappresentato un motivo crescente di preoccupazione nella prevenzione delle catastrofi e nella gestione dei rischi a livello locale, nazionale e internazionale.

Inoltre, con gli impegni rigorosi assunti a favore della decarbonizzazione dell'UE e le azioni attualmente in corso per la transizione energetica, i governi nazionali in tutto il mondo, anche nell'UE, stanno adottando politiche e strategie volte a eliminare gradualmente i combustibili fossili e a passare a fonti energetiche più sostenibili per mitigare i cambiamenti climatici. Le nuove tecnologie comportano però rischi potenziali per l'ambiente, la salute e l'economia, così come rischi per lo sviluppo futuro e l'accettazione da parte dell'opinione pubblica nel caso in cui siano causa di incidenti rilevanti. In questo contesto, la sicurezza delle batterie e dell'idrogeno, in particolare in relazione ai magazzini e al deposito, è un aspetto che desta preoccupazione³⁸.

La condivisione di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra autorità ed esperti sarà un elemento essenziale delle azioni necessarie per garantire un'attuazione armonizzata della direttiva Seveso III e per affrontare queste sfide emergenti. Ciò è fondamentale per assicurare che gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici non causino inquinamento e catastrofi ambientali e per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini nell'UE.

3 CONCLUSIONI

La direttiva Seveso III, che riguarda oltre 11 000 stabilimenti in cui potrebbero essere presenti sostanze pericolose, svolge un ruolo importante nel dirigere l'UE, con il suo territorio a forte industrializzazione, verso l'obiettivo ambizioso dell'inquinamento zero grazie alla prevenzione degli incidenti industriali. Nel corso del periodo 2005-2022 si sono verificati ogni anno nell'UE, in media, meno di 30 incidenti rilevanti, con un impatto sempre più contenuto. Questo dato è addirittura sceso a 22 incidenti rilevanti all'anno nel periodo 2019-2022³⁹. La direttiva è ampiamente considerata un punto di riferimento per le politiche in materia di incidenti industriali ed è stata presa a modello per le normative di molti paesi in tutto il mondo.

L'analisi delle relazioni degli Stati membri rivela che la direttiva Seveso III è nel complesso attuata correttamente nell'UE e che l'applicazione delle sue disposizioni è migliorata rispetto al periodo di riferimento precedente. La pandemia di COVID-19 ha però causato particolari difficoltà nello svolgimento delle ispezioni e nella sperimentazione dei piani di emergenza esterni. Il prossimo periodo di riferimento sarà importante per confermare che tali difficoltà erano effettivamente congiunturali.

⁽³⁸⁾ La Commissione (MAHB) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ad esempio, dal 2023 organizzano una serie di webinar sui rischi connessi all'idrogeno, promuovendo lo scambio di conoscenze ed esperienze, insieme ai paesi UE-OCSE e agli esperti.

⁽³⁹⁾ Dati estratti da eMARS, che non comprendono i dati sulle relazioni di incidenti appena create, che possono essere "in fase di elaborazione", e i dati sugli incidenti ancora oggetto di indagine. Inoltre i dati pubblicati in eMARS sono parziali perché la notifica degli incidenti può avvenire, in media, tra sei mesi e due anni dopo che si sono verificati.

Alla luce di quanto precede, la Commissione riconosce la necessità di continuare a d adoperarsi per prevenire gli incidenti rilevanti, come chiesto nel Green Deal europeo e nel piano d'azione per l'inquinamento zero. Questa necessità è in linea anche con i nuovi orientamenti politici della Commissione europea per il periodo 2024-2029, in cui l'agenda dell'UE in materia di preparazione e sicurezza rappresenta una priorità fondamentale.

La Commissione conferma pertanto il proprio impegno a cooperare con gli Stati membri per meglio prevenire gli incidenti industriali, prepararsi e rispondervi, nonché per garantire un'attuazione armonizzata della direttiva nell'UE-27. In tal senso la Commissione continuerà ad adoperarsi per rafforzare gli scambi delle migliori pratiche per prevenire gli incidenti industriali, prepararsi e rispondervi insieme agli Stati membri e per favorire la condivisione degli insegnamenti tratti dagli incidenti accaduti in passato.

La Commissione riconosce inoltre la necessità di intensificare l'attività sul piano dell'informazione e della comunicazione al pubblico così da preservare una cultura della sicurezza e favorire interventi efficaci in caso di incidenti. La sicurezza non è un costo, ma un investimento⁴⁰.

Alla luce dei cambiamenti nella situazione geopolitica e in un contesto in cui l'Europa si sta riscaldando due volte più velocemente rispetto alla media mondiale, il nesso tra sicurezza e aspetti ambientali dell'adattamento ai cambiamenti climatici rappresenta una priorità assoluta per la Commissione per il periodo 2025-2029. A tale riguardo la direttiva Seveso III è uno strumento fondamentale per conseguire le priorità della nuova strategia europea per l'Unione della preparazione⁴¹, gestire meglio i rischi, prepararsi alle crisi e migliorare la sicurezza e la protezione della popolazione: aspetti che, insieme al patto per l'industria pulita⁴², saranno anche la base per la prosperità e la competitività sostenibili dell'Europa.

(⁴⁰) Gli incidenti rilevanti possono comportare effetti diretti e indiretti con costi potenziali notevoli, come i costi umani (non finanziari e finanziari) e i costi connessi all'evacuazione, ai danni agli edifici, all'interruzione e al trasferimento temporaneo delle attività, e ai servizi di risposta alle emergenze. Possono essere monetizzati anche effetti di più ampia portata, quali gli effetti sul tasso di disoccupazione e sul mercato immobiliare, i costi ambientali, le implicazioni per la catena di approvvigionamento nazionale, gli effetti sul settore dell'aviazione e i costi per il governo legati alle indagini. [RR1055 Modelling the economic impacts of an accident at major hazard sites \(hse.gov.uk\)](#); [hazards-26-paper-46-modelling-the-human-and-economic-costs-of-major-industrial-accidents.pdf \(icheme.org\)](#).

(⁴¹) Comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia europea per l'Unione della preparazione, JOIN(2025) 130 final del 26 marzo 2025.

(⁴²) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione, COM(2025) 85 final del 26 febbraio 2025.